



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461.212611 – Fax 0461.234976

e-mail: [ufficio.gare.contratti@autobrennero.it](mailto:ufficio.gare.contratti@autobrennero.it)

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SOS E DEGLI IMPIANTI  
DI TELECOMUNICAZIONE MINORI PRESENTI LUNGO  
L'INFRASTRUTTURA AUTOSTRADALE DA BRENNERO A MODENA,  
PER UN PERIODO DI 36 MESI  
CIG 829354737E**

**DISCIPLINARE DI GARA**

procedura aperta con svolgimento in modalità telematica

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
(ing. Carlo Costa)

Trento, maggio 2020

## SOMMARIO

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	4
3.	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1	OPZIONI E RINNOVI.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	5
6.	REQUISITI GENERALI.....	6
7.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ .....	7
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	7
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	7
7.4	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	8
7.5	CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	8
8.	AVVALIMENTO .....	9
9.	SUBAPPALTO .....	10
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11.	SOPRALLUOGO .....	12
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	12
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	13
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
14.1	DICHIARAZIONE GENERALE .....	14
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	16
14.3	DOCUMENTAZIONE A CORREDO E ULTERIORI DICHIARAZIONI.....	18
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA.....	20
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA .....	21
17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
18.	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE .....	22
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	22
20.	OFFERTE IRREGOLARI.....	23
21.	OFFERTE INAMMISSIBILI .....	23
22.	OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE .....	23
23.	VERIFICA DI ANOMALIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	23
24.	REQUISITI INFORMATICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA .....	24
25.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI .....	24
26.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	25
27.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	26
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	28
29.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016).....	28
30.	ACCESSO AGLI ATTI .....	29

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all'appalto che ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti sos e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36 mesi.

L'affidamento avverrà con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

In base a quanto affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3345/2016 e n. 3446/2017 Autostrada del Brennero S.p.A. non ha le caratteristiche dell'Organismo di diritto pubblico. Tenuto conto che la Società non ricade in alcune delle altre categorie di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, articolo 3, comma 1, lettera a), e preso atto di quanto sancito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 11, comma 5, lettera c), la medesima è tenuta all'applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici esclusivamente con riguardo agli appalti e concessioni di lavori (e non anche a quelli di servizi e forniture).

La presente procedura, finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio di manutenzione degli impianti sos e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36 mesi, costituisce appalto di natura privata e non è quindi sottoposta in via generale alla disciplina del D.Lgs. n. 50 del 2016, le cui disposizioni saranno applicate, pertanto, solo qualora espressamente richiamate.

Il luogo di svolgimento della prestazione è la tratta autostradale A22 [codice NUTS ITH].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è Giorgio Vivaldi.

Nel presente disciplinare di gara:

- 1) la piattaforma telematica utilizzata dalla Società per la presente gara, accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it> viene denominata "piattaforma telematica";
- 2) gli operatori economici concorrenti vengono denominati "concorrente/i";
- 3) l'operatore economico aggiudicatario viene denominato "aggiudicatario" o "appaltatore";
- 4) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- 5) il Direttore dell'esecuzione del contratto viene denominato "DEC";
- 6) la procedura aperta di cui al presente disciplinare viene denominata "gara";
- 7) il presente disciplinare di gara viene denominato "disciplinare";
- 8) l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata "ANAC";
- 9) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" viene denominato "Codice";
- 10) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento";
- 11) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale viene denominato "Capitolato";
- 12) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, viene denominato "Linee guida sulle funzioni di RUP e DEC";
- 13) secondo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice, sono considerate:
  - medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  - piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

- micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 01) Progetto, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnica illustrativa; indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 D.Lgs. n. 81 del 2008; calcolo degli importi per l'esecuzione delle prestazioni; elenco prezzi unitari; computo metrico estimativo dei costi della sicurezza; prospetto economico oneri complessivi necessari; capitolato speciale descrittivo e prestazionale; schema di contratto; elaborati grafici;
- 02) Bando di gara;
- 03) Disciplinare di gara;
- 04) Criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi;
- 05) DGUE;
- 06) Dichiarazione generale;
- 07) Modulo offerta tecnica (sub-criteri quantitativi);
- 08) Modulo offerta economica;
- 09) Informativa sul trattamento dei dati personali.

## **3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO**

**L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti sos e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36 mesi.**

**L'importo delle prestazioni a base d'appalto ammonta a complessivi euro 1.577.433,26, di cui euro 1.548.000,00 per prestazioni ed euro 29.433,26 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso in sede di gara.**

L'importo contrattuale effettivo è determinato in base all'offerta presentata in sede di gara.

Il predetto importo potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione di eventuali varianti introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dal Codice.

Dal secondo anno contrattuale è previsto l'adeguamento dei prezzi sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT-FOI per le famiglie di operai ed impiegati.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Società.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'aggiudicatario in ragione della prestazione oggetto di affidamento, verrà versata dalla Società direttamente all'Erario secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'appalto è stabilita in **36 mesi** decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto (previsto indicativamente per il giorno 1 novembre 2020 salvo maggior termine necessario per il perfezionamento della procedura di aggiudicazione).

##### **4.1 OPZIONI E RINNOVI**

La Società si riserva la possibilità di procedere - in analogia con quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del Codice - alla ripetizione del servizio per un periodo massimo di ulteriori tre anni mediante procedura negoziata con l'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, alle stesse condizioni o più favorevoli per la Società.

Rimane aperta la possibilità di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora le medesime non fossero ultimate entro il termine del contratto in essere.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge n. 122 del 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito la Società acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**Fatturato medio annuo**, realizzato negli esercizi 2017, 2018 e 2019 non inferiore a **euro 1.000.000,00** (euro unmilione/00).

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**Regolare esecuzione**, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore a **euro 1.500.000,00** (euro unmilione cinquecentomila/00), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Qualora tali attività costituiscano solo una parte della prestazione contrattuale complessiva, ai fini del possesso del requisito sarà considerata solamente detta parte e il relativo importo.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:

- in caso di prestazioni fornite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate;
- in caso di forniture prestate a favore di committenti privati mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate.

#### **7.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da ognuno degli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

##### **Quote di qualificazione.**

I requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti complessivamente dagli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente e in ogni caso in quota maggioritaria dalla mandataria (o da uno degli operatori economici consorziati in caso di consorzio ordinario).

##### **Quote di esecuzione.**

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, il concorrente indica in sede di offerta le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la relativa quota rispetto al totale oggetto di appalto, nei limiti della quota di qualificazione posseduta: in misura maggioritaria dalla mandataria (o da uno degli operatori economici consorziati in caso di consorzio ordinario) e in ogni caso da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato in quota non superiore alla quota di requisito dallo stesso posseduta.

Le quote di esecuzione indicate in sede di offerta possono essere modificate, previa autorizzazione della Società, nei limiti della quota di qualificazione posseduta dal singolo operatore economico e fermo restando il possesso dei requisiti da parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente nel suo complesso.

#### **7.5 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati dall'articolo 47 del Codice.



Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, il concorrente dovrà inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa” il **Codice PassOE** rilasciato dal servizio AVCPass. Il Codice PassOE si ottiene previa registrazione al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP all'indirizzo <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> secondo le istruzioni ivi contenute e – successivamente alla registrazione – indicando il CIG della presente procedura: il sistema rilascia un PassOE da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. **Nel PassOE dovranno figurare anche le eventuali imprese mandanti in RTI, ausiliarie, consorziate esecutrici** o altro in conformità all'assetto di partecipazione dell'operatore economico concorrente.

E' facoltà della Società integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti e comunque nei casi in cui i concorrenti dovessero manifestare problematiche apprezzabili nella fase dell'inserimento.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 6 e di idoneità di cui al punto 7.1.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà produrre, nella busta A:

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto OPPURE, nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di avvalimento, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- DGUE dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria, preferibilmente mediante compilazione del modulo dichiarazione generale fornito dalla Società, attestante il possesso dei requisiti generali;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di assunzione dell'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie relative al requisito per cui è prestato l'avvalimento, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'articolo 34, né in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né in posizione di ausiliaria di più di un operatore economico partecipante alla gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice. A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società impone al concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Società richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In ogni caso, al fine di garantire omogeneità nell'esecuzione della prestazione e considerata l'opportunità che l'Appaltatore operi alla luce del progressivo know-how acquisito in corso di esecuzione del servizio rispetto alle manutenzioni via via effettuate, tenuto conto altresì della sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, il subappalto è ammesso nella misura massima del 40%.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari a euro 31.548,67 (corrispondente al 2% dell'importo a base di gara);
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare** - ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice - qualora il concorrente risulti affidatario, **garanzia fideiussoria definitiva**.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: "garanzia provvisoria Bando 03/2020 - ..... [indicare la denominazione del concorrente];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere predisposta in conformità al relativo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10 aprile 2018, n. 83);
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- 6) contenere, salve le eccezioni sopra indicate, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Società;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Società per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

**La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- documento informatico sottoscritto con firma digitale da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), purchè il documento analogico scansionato sia sottoscritto da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e la conformità del documento all'originale sia attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o da pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

## 11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 140,00 secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 15 febbraio 2010 e le istruzioni disponibili all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> (in caso di partecipazione alla gara in RTI il versamento dovrà essere effettuato da parte dell'operatore economico capogruppo/mandatario).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Società accerta il pagamento mediante

consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Società esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il concorrente dovrà inserire la propria offerta, costituita dalla documentazione elencata ai successivi articoli 14, 15 e 16, sulla **piattaforma telematica** entro il giorno **29 giugno 2020** alle ore **12:00**. Oltre detto termine non sarà accettata alcuna offerta.

Per l'utilizzo della piattaforma telematica, accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it>, si rimanda a quanto indicato nei successivi articoli 24 e 25 del presente disciplinare.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, il concorrente dovrà confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine previsto per la presentazione dell'offerta ossia le ore 12:00 del giorno 29 giugno 2020. A seguito dell'avvenuta conferma da parte del concorrente, il sistema invierà una ricevuta a mezzo posta elettronica certificata contenente l'elenco dei documenti inseriti dal concorrente. Tale ricevuta costituisce notifica del corretto ricevimento dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema telematico, come risultante dai *log* del medesimo. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato previsto per la presentazione della medesima. Tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il sistema provvederà automaticamente all'annullamento della medesima (stato "sostituita") e alla sostituzione con la nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b)

del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Società potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Società.

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento**, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

**Tutta la documentazione costituente l'offerta** (dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE, dichiarazione generale, altra documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) deve essere **FIRMATA DIGITALMENTE dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore**.

## **14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**La busta telematica A** contiene la dichiarazione generale, documentazione ed eventuali dichiarazioni integrative anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, il DGUE, il PASSOE, il documento attestante la garanzia provvisoria, eventuali certificati finalizzati alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore ove previsto, la ricevuta del contributo a favore dell'ANAC, il tutto firmato digitalmente.

### **14.1 DICHIARAZIONE GENERALE**

La dichiarazione generale, redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla Società, contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- estremi identificativi del sottoscrittore e qualifica legittimante a rappresentare l'operatore economico;
- classificazione (grande, media, piccola o micro impresa) dell'operatore economico dichiarante e forma (singola o associata) con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché quote di esecuzione e prestazioni o parti di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicazione da parte del consorzio del consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante, in caso di aggiudicazione, l'impegno a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice nonché operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice in generale e in particolare, a integrazione di quanto indicato nel DGUE, di cui al comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) dell'articolo 80 del Codice;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e neppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice;
- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- insussistenza nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice di motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, salvo eventualmente indicare i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 80 del Codice, il relativo provvedimento giudiziale e quanto adottato dall'operatore economico a titolo di completa ed effettiva dissociazione dalla predetta condotta penalmente sanzionata;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver preso atto dei contenuti del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001" e dal "Codice Etico e di Comportamento" della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it), che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile;
- **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010,

convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla Società la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di autorizzazione alla Società, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;

- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento UE 679/2016;

- **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, dei seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara agli articoli 6 e 7 **oppure in caso di RTI/consorzio/gruppo concorrente** di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6 e dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 7 punto 7.1 e di concorrere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 punto 7.4, al possesso da parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente dei requisiti di cui all'articolo 7 punti 7.2 e 7.3 nella seguente misura percentuale: punto 7.2 ..... % e punto 7.3 ..... %.

**Dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, una dichiarazione generale per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile.**

## 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

**Il DGUE dovrà essere presentato all'interno della busta telematica A in formato elettronico.**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Società, secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.



## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. **Non** è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori in sede di gara.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 7 punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 7 punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7 punto 7.3 del presente disciplinare.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO E ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il concorrente produce:

1. **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata o inclusa, ove necessaria, **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
3. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice**  
copia della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
5. copia fotostatica di un **documento d'identità del sottoscrittore;**
6. nel caso in cui i poteri del sottoscrittore non risultino indicati nella visura camerale, copia dell'eventuale **procura** a rappresentare l'operatore economico;
7. nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 80 del Codice, il relativo provvedimento giudiziale e documentazione a comprova della completa ed effettiva dissociazione dell'operatore economico dalla predetta condotta penalmente sanzionata;
8. documentazione relativa all'eventuale avvalimento come indicato all'articolo 8;
9. **documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**
  - per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005.

**Le dichiarazioni e la documentazione di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'articolo 13.**

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La **busta telematica B** contiene la seguente documentazione di cui si compone l'**offerta tecnica**:

- **DIECI RELAZIONI** descrittive dell'offerta tecnica, una per ognuno dei **sub-criteri qualitativi** (T.1.1, T.1.2, T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.2.4, T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4);
- **eventuali schede tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica** necessaria a completare la descrizione dell'offerta tecnica, riferita ai singoli sub-criteri;
- **IL MODULO OFFERTA TECNICA** fornito dalla Società unitamente alla documentazione di gara, compilato per formulare l'offerta tecnica in riferimento ai **sub-criteri quantitativi** (T.4.1 e T.4.2).

Ciascuna relazione dovrà essere presentata con una numerazione progressiva e univoca e dovrà necessariamente essere contenuta entro le dimensioni indicate nel documento di gara denominato “Criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi”.

Eventuali relazioni, documenti o parti di documento eccedenti i limiti indicati, nonché schede tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica ritenuti non pertinenti o sovrabbondanti, potranno non essere presi in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell'offerta tecnica.

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla Commissione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni. Non possono essere indicate più soluzioni tecniche fra loro alternative: in tal caso sarà presa in considerazione solamente la prima soluzione proposta in ordine di presentazione.

La documentazione presentata in lingua diversa dall'italiano e non accompagnata da traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

**Il contenuto dell'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal disciplinare, dal documento di gara denominato “Criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi” e dal Progetto (in particolare dal Capitolato), pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

I sub-criteri per i quali non venga fornita documentazione o la stessa non sia tale da consentire una ponderata valutazione, saranno valutati come non migliorativi rispetto ai requisiti minimi richiesti, che dovranno comunque essere rispettati in sede di esecuzione del contratto.

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente anomala, dovrà essere verificabile (l'aggiudicatario, su richiesta della Società, sarà tenuto a presentare ogni documento utile o necessario a tal fine), e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.

La documentazione di cui si compone l'**offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente** come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La **busta telematica C** contiene il modulo offerta economica, debitamente compilato indicando il ribasso percentuale offerto, sia in cifre che in lettere, con un numero di decimali non superiore a tre, calcolato tramite la seguente formula algebrica:

$$\text{Ribasso percentuale} = \left( \frac{1.548.000,00 - \text{importo totale offerto}}{1.548.000,00} \right) \times 100$$

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere. In caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà all'arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il quarto decimale è inferiore a 5, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, il concorrente è inoltre tenuto, a pena di esclusione, a indicare nell'apposita sezione del modulo offerta economica i propri **costi della manodopera** riferiti al servizio oggetto di appalto e i **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (si tratta NON dei rischi interferenziali della prestazione, quantificati dalla Società in euro 29.433,26, ma dei costi per la sicurezza propri della struttura aziendale dell'offerente e ricompresi all'interno del prezzo netto offerto, i quali saranno oggetto di analisi in sede di verifica della potenziale anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice).

Il modulo offerta economica **deve essere sottoscritto digitalmente** come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

## 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti da inserire nella "**BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" potrà essere sanata secondo quanto disposto in materia di soccorso istruttorio dall'articolo 83, comma 9, del Codice.

A tal fine la Società assegnerà al concorrente un termine massimo di **giorni 5** (qualora il quinto giorno sia festivo il termine scadrà il giorno seguente non festivo) entro il quale il concorrente medesimo dovrà caricare sul sistema telematico la documentazione integrativa richiesta.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non potranno essere sanate mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità, anche essenziale, afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, compresa la modalità di sottoscrizione della medesima.

E' altresì escluso il soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, a pena di esclusione.

## 18. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice con svolgimento in modalità telematica.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

Il **punteggio complessivo** ottenuto dal concorrente i-esimo risulterà dalla **somma** del punteggio ottenuto per la valutazione della **qualità** e del punteggio ottenuto per la valutazione del **prezzo**, su scala centesimale sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati:

- fino a complessivi **punti 70** per la valutazione della **qualità**;
- fino a complessivi **punti 30** per la valutazione del **prezzo**.

La valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione nominata dalla Società.

**Per la formulazione dell'offerta da parte del concorrente e per le modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione si rinvia a quanto indicato nell'allegato "Criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi".**

Nel caso due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, verrà data prevalenza all'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio per la qualità; in caso di ulteriore parità si procederà a una gara a partiti segreti tra i rappresentanti presenti alla seduta pubblica di gara (fra di essi solo) dei concorrenti che abbiano presentato le "migliori offerte uguali" (anche uno solo di essi): dovranno presentare sul momento e nel tempo massimo di 30 minuti un'altra migliore offerta economica in busta chiusa. Se nessuno dei concorrenti che abbiano presentato le "migliori offerte uguali" risulterà presente alla seduta di gara si procederà tramite piattaforma telematica: la stazione appaltante darà ad essi comunicazione di quanto sopra e gli interessati potranno presentare nel tempo massimo di 30 minuti un'altra migliore offerta sottoscritta digitalmente nei termini di cui all'articolo 13.

Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato primo in graduatoria.

Ove coloro che hanno presentato "migliori offerte uguali" non presentino offerta migliorativa nei termini sopra indicati si procederà con estrazione a sorte.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nell'eventualità che l'offerta non sia ritenuta congrua. In tal caso ai concorrenti non saranno riconosciute spese o rimborsi di alcun tipo.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

## 20. OFFERTE IRREGOLARI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, del Codice e dall'articolo 12 del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Codice sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara (ad esempio per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, o per inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, o presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative);
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

## 21. OFFERTE INAMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice, sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

## 22. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, la Società può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## 23. VERIFICA DI ANOMALIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Società, per mezzo del RUP, con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice e/o di un consulente esterno, procede secondo quanto disposto dall'articolo 97, comma 3, del Codice alla verifica della congruità delle offerte che abbiano ottenuto sia una valutazione pari o superiore a complessivi 56 punti in relazione ai criteri di qualità sia a 24 punti in relazione al criterio prezzo (quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare). **Ai fini di determinare la soglia dell'anomalia dell'offerta in relazione ai criteri di qualità (56 punti) si tiene conto della somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub-criterio  $T_{1.1} - T_{1.2} - T_{2.1} - T_{2.2} - T_{2.3} - T_{2.4} - T_{3.1} - T_{3.2} - T_{3.3} - T_{3.4} - T_{4.1}$  e  $T_{4.2}$  (al netto delle riparametrazioni previste per la determinazione dei punteggi da assegnare ai criteri  $T_1 - T_2 - T_3$  e  $T_4$  e della riparametrazione prevista per la determinazione del punteggio finale assegnato all'offerta tecnica).**

La verifica della congruità delle offerte potrà essere disposta in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

La verifica della congruità delle offerte si effettua come segue.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Società procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice e/o di un consulente esterno, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori precisazioni, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni, nonché disporre un'audizione orale.

La Società, su proposta del RUP, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, anormalmente basse.

## **24. REQUISITI INFORMATICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA**

Al fine di formulare la propria offerta tramite la piattaforma telematica il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti informatici:

1. configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
  - memoria Ram 1 GB o superiore
  - scheda grafica e memoria on-board
  - monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori
  - accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
  - tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante ecc.);
2. browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;
3. possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
4. certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del Codice di Amministrazione Digitale e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché di marche temporali.

## **25. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Il manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma telematica forniscono le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

I concorrenti esonerano Società e il gestore del sistema telematico da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Società si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sistema o che impediscano di formulare l'offerta.



Per quanto non precisato nel presente disciplinare si fa rinvio al bando di gara e ai relativi allegati, nonché a eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti.

**Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla presente procedura devono essere poste (esclusivamente in lingua italiana) tramite piattaforma telematica non oltre 5 (cinque) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere.**

**Il concorrente potrà trovare riscontro ai quesiti posti nell'apposita sezione "FAQ" presente sulla piattaforma.**

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Salve le comunicazioni gestite tramite piattaforma telematica, tutte le comunicazioni tra Società e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [a22@pec.autobrennero.it](mailto:a22@pec.autobrennero.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **26. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

In particolare si procederà a:

- a) verificare la tempestiva e corretta presentazione dell'offerta e la completezza della documentazione amministrativa presentata, adottando i conseguenti adempimenti;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) disporre le ammissioni dalle successive fasi di gara;

- d) segnalare alla stazione appaltante le situazioni rilevanti ai fini di adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara;
- e) aprire, a cura della commissione all'uopo nominata e in seduta pubblica appositamente convocata, la "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" presentata da ciascuno dei concorrenti, al fine di dare atto dei documenti ivi contenuti. La valutazione dell'offerta tecnica e la relativa assegnazione dei punteggi di qualità saranno effettuate dalla commissione in una o più sedute riservate;
- f) aprire, in seduta pubblica appositamente convocata, la "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA" di ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase di gara, adottando i conseguenti adempimenti;
- g) individuare, ai fini di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, le offerte che abbiano ottenuto una valutazione pari o superiore a 56 punti per la qualità e 24 punti per il prezzo;
- h) redigere appositi verbali relativi alle attività svolte.

La Società procederà, quindi, alla eventuale verifica della congruità delle offerte e alla verifica del possesso dei requisiti, in esito alle quali si procederà all'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

In tema di comunicazioni troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 29 e 76 del Codice. In particolare, le informazioni di cui all'articolo 29 del Codice saranno reperibili e scaricabili all'indirizzo <https://www.autobrennero.it/it/societa-trasparente/pubblicazioni-ai-sensi-dellart-29-del-d-lgs-18-aprile-2016-n-50>

Tutta la documentazione di gara sarà presente e scaricabile dalla piattaforma telematica accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it>, cliccando sul link "DOCUMENTAZIONE DI GARA" posto a sinistra della schermata.

## **27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, prima dell'aggiudicazione, la Società, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente che ha presentato la migliore offerta di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice. La verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. A tal fine saranno acquisiti a titolo esemplificativo: certificato del casellario giudiziario di ognuno dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente; Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali competenti; casellario informatico ANAC; certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato; certificato o autocertificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999; LUL o contratti di lavoro; certificato camerale della CCIAA di competenza; bilanci o estratti di bilancio; contratti; fatture; copie conformi di autorizzazioni e iscrizioni ad albi professionali; estratti tavolari e catastali; ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Società.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, la Società prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice in materia di costi della manodopera.

All'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, la Società determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12 del Codice, si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Società procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Società aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, previa verifica dei requisiti nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Società procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace la Società ne da comunicazione all'aggiudicatario, richiedendo contestualmente, ai fini della stipulazione del contratto, la presentazione della garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice, a copertura degli adempimenti contrattuali.

La mancata presentazione della garanzia definitiva, così come della documentazione necessaria alle verifiche ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice entro il termine di 15 giorni da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dal destinatario, termine prorogabile una sola volta per motivate ragioni oggettive, comporterà la possibilità per la Società di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle Autorità competenti. In tal caso la Società procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti.

Il contratto è inviato dalla Società all'aggiudicatario per la sua sottoscrizione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario stesso. Decorso tale termine per fatto a lui non imputabile, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo relativo all'offerta.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà in ogni caso essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice, entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta formulata dalla Società successivamente all'aggiudicazione, è tenuto a rimborsare alla Società le spese per la pubblicazione del bando sia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, stimate in circa euro 1.700,00 sia — per estratto — sui quotidiani, stimate in circa euro 5.500,00 (articolo 5, comma 2,

decreto MIT del 2 dicembre 2016). È inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo per il contratto, stimata in euro 512,00, assolta anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Società interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'Appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016)**

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: [privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it).

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è ....., con sede in ..... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è ....., domiciliato in ..... e contattabile presso .....

La Società si riserva di fare applicare eventuali ulteriori misure di sicurezza al verificarsi di eventi critici.

Il trattamento di dati personali dei dipendenti dell'appaltatore ai fini della gestione degli accessi alle sedi potrà essere effettuato dalla Società in qualità di Responsabile dei dati ex articolo 28 GDPR, alla cui nomina provvederà il titolare dei dati.

### **30. ACCESSO AGLI ATTI**

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti relativi alla gara potrà essere effettuato presso l'Ufficio Gare e Contratti, dal lunedì al venerdì in orario 8:30 - 12:30.

Fatta salva ogni valutazione della Società in merito all'ostensibilità della documentazione prodotta dai concorrenti a chi ne abbia diritto, l'offerente potrà indicare in sede di offerta quali sono i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

PF/EB/gm